

2608

Messaggio

del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione degli articoli 76, 96 e 105 della Costituzione (durata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione.)

(Del 2 settembre 1930.)

Signor Presidente, signori Deputati,

In data dei 4 marzo e 3 giugno scorsi avete adottato una mozione del seguente tenore:

« Il Consiglio federale è invitato a presentare, entro breve tempo, rapporto e proposte per la revisione degli articoli 76, 96 e 105 della Costituzione federale nel senso di portare da tre a quattro anni la durata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione ».

Il prolungamento del mandato del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione non essendo che il corollario di quello del Consiglio nazionale, oggetto essenziale della mozione è quest'ultima riforma. Anche le considerazioni svolte nella discussione erano principalmente d'ordine parlamentare. In ambedue le Camere i difensori della mozione hanno sottolineato l'interesse che esiste per un nuovo deputato di disporre di un tempo sufficiente per familiarizzarsi coi metodi parlamentari, iniziarsi al suo compito e dare la misura delle sue competenze prima di essere sottoposto ad una rielezione. Ora, l'attuale periodo di tre anni è stato considerato come insufficiente per una tale preparazione. Il Consiglio federale condivide quest'opinione. Esso considera che il prolungamento della durata del mandato parlamentare è un mezzo sicuro per migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni politiche e presenta, a questo titolo, un interesse pubblico.

Il prolungamento del mandato parlamentare si raccomanda parimente dal punto di vista del potere esecutivo, il quale ha la responsabilità della gestione amministrativa. Innanzitutto, l'ultimo periodo di una legislatura è sovente dominato da preoccupazioni elettorali che di-

sturbano il lavoro del parlamento, onde se le manifestazioni che ne risultano possono essere meglio distanziate, il compito delle autorità federali ne riesce facilitato. Inoltre, la rinnovazione delle commissioni, in seguito alle elezioni generali, è una causa di ritardi che interrompono il corso normale delle deliberazioni. Infine, è desiderabile che i grandi progetti vengano discussi per intero dalla medesima assemblea. Questa condizione sarà più facilmente raggiunta in un regime di mandato quadriennale.

Siamo pure convinti che l'interesse generale suggerisca di distanziare quanto più è possibile le campagne elettorali non soltanto perchè esse sono costose, ma soprattutto perchè, mettendo alle prese cittadini di partiti diversi e provocando agitazioni talvolta vivissime, suscitano passioni e turbano l'atmosfera politica.

Gli avversari della riforma le rimproverano di menomare i diritti politici del cittadino. Ma l'importanza di tali diritti non deve essere misurata colla frequenza delle elezioni. Giova rilevare a questo proposito che la maggior parte dei Cantoni — dodici Cantoni e due mezzi Cantoni — rinnovano i loro Gran Consigli ad intervalli di quattro o più anni. Quadriennale è parimente la durata della legislatura in Francia ed in Germania. Essa è di sette anni in Inghilterra. Certo, in questi paesi, lo scioglimento permette al governo di raccorciare le legislature, mentre il nostro diritto pubblico ignora questo metodo di nuova consultazione del corpo elettorale. Ma in Svizzera il referendum e l'iniziativa popolare costituiscono mezzi molto più efficaci di consultazione, poichè la loro attuazione non dipende dal governo, ma dal popolo stesso. Per conseguenza, se v'ha Stato il quale, a ragion dell'estensione dei diritti popolari, possa, senza pericolo, permettere al proprio parlamento di funzionare per quattro interi anni, quest'è ben il nostro.

Il prolungamento del mandato parlamentare trarrà seco una modificazione della durata sessennale del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni o della durata triennale del periodo amministrativo? Ciò non scaturisce comunque da alcun testo di legge e la decisione che sarete per prendere circa la revisione costituzionale non pregiudicherà la soluzione nè dell'una nè dell'altra di queste questioni. Si può dire già che il prolungamento del periodo legislativo non avrà alcuna ripercussione sulla durata delle funzioni giudiziarie ed amministrative federali. È stata nostra premura di sottoporvi le nostre proposte abbastanza presto perchè possiate deliberare ancora nel corso di quest'anno. Il popolo potrà così pronunciarsi sulle vostre decisioni — dato il caso insieme col progetto di riduzione del numero dei deputati — nella primavera del 1931. Le nuove norme potrebbero già essere applicate alle prossime elezioni generali.

Pregandovi di accettare l'allegato disegno di legge, vi presentiamo, signor Presidente e signori Deputati, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 2 settembre 1930.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione :

MUSY.

Il Vicecancelliere : LEIMGRUBER.

Disegno

Decreto federale

concernente

la revisione degli articoli 76, 96, capoversi primo e terzo, e 105, capoverso secondo, della Costituzione (durata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione).

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 1930,

decreta :

Art. 1.

Gli articoli 76, 96, capoversi primo e terzo, e 105, capoverso secondo, della Costituzione sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti :

Art. 76. — Il Consiglio nazionale è eletto per quattro anni ed integralmente rinnovato ogni volta.

Art. 96, capoverso primo : I membri del Consiglio federale sono nominati per quattro anni dall'Assemblea federale riunita

e scelti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. Non si potrà tuttavia scegliere più di un membro del Consiglio federale nel medesimo Cantone.

Capoverso terzo: I posti divenuti vacanti nell'intervallo dei quattro anni sono sostituiti, nella prossima sessione dell'Assemblea federale, per il resto della durata della carica.

Art. 105, capoverso secondo: Il Cancelliere è nominato dall'Assemblea federale per la durata di quattro anni, nello stesso tempo del Consiglio federale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato della sua esecuzione.

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente la revisione degli articoli 76, 96 e 105 della Costituzione (durata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione.) (Del 2 sette...

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1930
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	04
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	2608
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.09.1930
Date	
Data	
Seite	82-85
Page	
Pagina	
Ref. No	10 149 030

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.